

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di RITA CAPRIOTTI

## Ex Onlus e Runts: esenzione Iva dal 1.01.2026

*Ammessa l'esenzione Iva anche prima dell'istanza al Runts, se presentata entro il 31.03.2026 e accolta con effetto retroattivo. In caso di diniego occorre rettificare le fatture emesse.*

A partire dal 1.01.2026 il sistema fiscale delle organizzazioni non lucrative entra in una fase di profonda trasformazione: l'Anagrafe Onlus viene soppressa e gli enti ancora presenti nell'elenco al 31.12.2025 devono decidere se acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (ETS). Per farlo, è necessario presentare domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro il 31.03.2026, nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 117/2017. Il termine vale anche per gli enti con esercizio non coincidente con l'anno solare. **La scelta non è meramente formale**, poiché incide direttamente sul regime Iva applicabile alle attività assistenziali, sanitarie, educative e socio sanitarie elencate nell'art. 10, c. 1, nn. 15), 19), 20) e 27-ter) D.P.R. 633/1972, tradizionalmente svolte dalle Onlus.

Il principale nodo interpretativo riguarda la **possibilità, per le ex Onlus intenzionate a iscriversi al Runts, di applicare l'esenzione Iva già dal 1.01.2026**, pur non avendo ancora presentato l'istanza. Il dubbio nasce dal fatto che, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, la qualifica di Onlus non rientra più tra i presupposti soggettivi che consentono l'accesso all'esenzione. L'art. 3, c. 2, lett. b) D.Lgs. 186/2025 ha infatti modificato l'art. 10 D.P.R. 633/1972, sostituendo il riferimento alle Onlus con quello agli enti del Terzo settore. Per alcune specifiche fattispecie, inoltre, l'esenzione è riconosciuta solo agli ETS che non assumono la forma delle imprese sociali costituite secondo il modello societario disciplinato dal Titolo V, Libro V, del Codice Civile.

Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che, in occasione di un incontro con la stampa specializzata e di successive videoconferenze, ha fornito un chiarimento di immediata rilevanza operativa. L'Amministrazione ha ritenuto che le ex Onlus possano applicare l'esenzione Iva sin dal 1.01.2026 anche prima della presentazione dell'istanza, **a condizione che questa sia trasmessa entro il 31.03.2026** e venga successivamente accolta. Tale interpretazione si fonda sull'effetto retroattivo dell'iscrizione al Runts: se la domanda è completa e approvata, la qualifica di ETS decorre dall'inizio del periodo d'imposta, assicurando continuità rispetto al precedente regime agevolato ed evitando passaggi intermedi tra regimi Iva differenti.

Resta tuttavia un profilo critico. **In caso di diniego dell'iscrizione o di mancato perfezionamento dell'iter, l'ente dovrà rettificare le fatture emesse** in esenzione e applicare il regime Iva ordinario, con possibile applicazione dell'aliquota del 22% sulle prestazioni rese. Le conseguenze economiche possono essere rilevanti, motivo per cui è opportuno valutare con attenzione la solidità dei requisiti prima di avvalersi della continuità fiscale nella fase iniziale del 2026.

Il tema si collega anche al **nuovo assetto Iva delle imprese sociali**. Dal 2026, le imprese sociali costituite in forma non societaria rientrano tra i soggetti che possono applicare l'esenzione prevista dall'art. 10, nn. 15), 19), 20) e 27-ter) D.P.R. 633/1972.

Esenzione non valida invece per le imprese sociali costituite nelle forme societarie disciplinate dal Libro V, Titolo V, del Codice Civile, che invece possono applicare l'aliquota ridotta del 5% (non adottabile dalle imprese sociali non società) per le prestazioni di cui all'art. 10, c. 1, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter), rese in favore dei soggetti svantaggiati, ai sensi della Tabella A, parte II bis, del D.P.R. 633/1972, come modificata dal D.Lgs. 186/2025.

Il 2026 si configura dunque come un anno di transizione, nel quale la continuità del regime Iva è garantita solo se l'ente rispetta puntualmente scadenze e requisiti. Una gestione attenta dei primi mesi dell'anno è essenziale per evitare rettifiche onerose e assicurare un ingresso ordinato nel nuovo quadro fiscale del Terzo settore.